



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. Borrello-F. Fiorentino"**

Via Matarazzo - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)

czic868008@istruzione.it - czic868008@pec.istruzione.it -

<https://www.icborrellofiorentino.edu.it>

Tel.: 0968/437119 - Fax: 0968/437119 - C.F.: 82006310799

(Cod. Un.: UF4OVY - Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA - Codice IPA: istsc_czic868008)

Ai docenti dell'IC Borrello Fiorentino

Al personale ATA

Al Direttore S.G.A.

Sito web

Atti/Sede.

Oggetto: Obbligo scolastico. Legge n. 159/2023 di conversione con modificazioni del D.L. 15 settembre 2023 n. 123.

DELEGA AI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE.

Con la presente si informano i destinatari in indirizzo che le disposizioni in oggetto hanno modificato l'art. 114 del D.lgs. 297/1994 in materia di "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico" che così dispone:

"1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62 -quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Omiss...

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni

caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Il comma 8 dello stesso art. 12 ha disposto l'introduzione dell'art. 570 ter al c.p., che così recita: (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori). **IL RESPONSABILE DELL'ADEMPIMENTO DELL' OBBLIGO DI ISTRUZIONE CHE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 114, COMMA 1 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, NON PROVA DI PROCURARE ALTRIMENTI L'ISTRUZIONE DEL MINORE O NON GIUSTIFICA CON MOTIVI DI SALUTE, O CON ALTRI IMPEDIMENTI GRAVI, LA MANCATA ISCRIZIONE DEL MINORE PRESSO UNA SCUOLA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, O NON VE LO PRESENTA ENTRO UNA SETTIMANA DALL'AMMONIZIONE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A DUE ANNI. IL RESPONSABILE DELL'ADEMPIMENTO DELL' OBBLIGO DI ISTRUZIONE CHE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 114, COMMA 4, DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 PER ASSENZE INGIUSTIFICATE DEL MINORE DURANTE IL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO TALI DA COSTITUIRE ELUSIONE DELL' OBBLIGO DI ISTRUZIONE , NON PROVA DI PROCURARE ALTRIMENTI L'ISTRUZIONE DEL MINORE O NON GIUSTIFICA CON MOTIVI DI SALUTE, O CON ALTRI IMPEDIMENTI GRAVI, L'ASSENZA DEL MINORE DALLA SCUOLA, O NON VE LO PRESENTA ENTRO UNA SETTIMANA DALL'AMMONIZIONE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A UN ANNO.»** 2. Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570 -ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni , per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. 3. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.”

Con la presente si delegano i coordinatori dei Consigli di classe, interclasse e intersezione, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001, a comunicare tempestivamente al DS le assenze degli alunni che integrano le fattispecie di evasione e elusione scolastica per procedere agli adempimenti di competenza.

**Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Guida**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

